



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER GODERE DELLE AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA NON È RICHIESTA LA REGISTRAZIONE DEL
CONTRATTO DI COMODATO DELL'IMMOBILE**

- Sentenza del 06/06/2025, n. 123 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia

Composizione

- Pres. Montanari
- Rel. Montanari

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 520 DETRAZIONI - IN GENERE -
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)
(TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -
DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE - DETRAZIONE
DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RECUPERO EDILIZIO

IRPEF – Spese per ristrutturazione edilizia – Detrazione – Registrazione del
contratto di comodato dell'immobile – Necessità – Esclusione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In materia di IRPEF, è illegittimo il recupero delle detrazioni relative a spese per ristrutturazione edilizia che ha avuto inizio in data anteriore rispetto a quella di registrazione del contratto di comodato dell'immobile del quale è stata effettuata la ristrutturazione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che la norma agevolativa - art. 16-*bis*, d.P.R. n. 917/1986 -, nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali anche a vantaggio dei detentori degli immobili, non stabilisce a tal fine alcun obbligo di registrazione della scrittura privata).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 16-*bis*

Conformità

- Non si registrano precedenti

Difformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025